

Art.	Co.	STATUTO DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA MUTUALITA' ED ASSISTENZA FRA IL PERSONALE DELLE AGENZIE FISCALI TESTO IN VIGORE DAL 29 NOVEMBRE 2015
1	1.	È costituita la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA, MUTUALITÀ ED ASSISTENZA FRA IL PERSONALE DELLE AGENZIE FISCALI, avente Logo La CASSA.
	2.	Della stessa fanno parte gli iscritti già in servizio presso il Dipartimento delle Finanze.
2	1.	La Cassa ha scopi puramente assistenziali, di mutualità e di previdenza.
	2.	In tale ambito la Cassa può stipulare contratti e/o convenzioni con società assicurative, anche in materia sanitaria.
	3.	I contratti e le convenzioni in materia sanitaria non hanno effetti obbligatori nei confronti di tutti i soci, ma soltanto di quelli che vi aderiscono volontariamente.
	4.	La Cassa può inoltre stipulare con Banche, Enti, società e/o privati convenzioni in favore degli iscritti e può delegare a terzi, in tutto o in parte, funzioni e/o servizi propri della Cassa stessa.
	5.	La Cassa può altresì procedere alla vendita di immobili di sua proprietà ed all'eventuale acquisto di altre unità immobiliari da destinare a sede sociale o da concedere in locazione ai soci o a terzi.
	6.	La Cassa provvede a sovvenzionare: a) la famiglia del socio nel caso di decesso del socio stesso; b) il socio in caso di collocamento a riposo e in casi particolari di cessazione dall'impiego, salvo quanto previsto dal successivo art. 7; c) il socio per la morte del coniuge e dei figli; d) il socio per eccezionale assistenza mutualistica.
	7.	La Cassa concede prestiti ai soci che si trovino in particolari condizioni di necessità.
	8.	La Cassa, ai fini dell'ampliamento delle proprie attività, può interagire con altre organizzazioni, in particolare con quelle che si occupano di solidarietà, sostenendole e/o consorziandosi con esse, aderire ad iniziative dalle stesse organizzate.
	9.	E' in facoltà della Cassa promuovere e/o partecipare anche ad iniziative culturali, turistiche, sportive e ricreative, nonché disporre provvidenze varie in favore dei soci che promuovano o partecipino ad analoghe iniziative.
	10.	I fondi raccolti dalla Cassa, entro il limite previsto dalle disposizioni successive, devono essere impiegati esclusivamente per fini mutualistici nell'ambito associativo.
	11.	Tutte le somme erogate dalla Cassa, in relazione ai suoi compiti istituzionali, verranno arrotondate per eccesso all'euro superiore.
3	1.	Per acquisire la qualità di socio della Cassa l'interessato deve produrre istanza diretta al Consiglio di Amministrazione della stessa.
	2.	L'acquisizione della qualità di socio è subordinata al parere favorevole vincolante e insindacabile del predetto Consiglio.
	3.	Può presentare domanda di iscrizione, di cui al comma 1. il personale attualmente in

		servizio e quello che proviene da altre Amministrazioni con rapporti di carattere permanente.
4	1.	La qualità di socio si acquisisce dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, ove questa sia accolta dal Consiglio di Amministrazione.
5	1.	Il socio è tenuto al versamento di una quota mensile fissa di associazione di Euro 15,00.
	2.	Al socio è data facoltà di elevare la quota di contribuzione con specifica destinazione della somma versata in eccedenza a quella dovuta a norma del precedente comma. Le quote mensili complessivamente dovute dai soci, debbono essere versate anticipatamente, con cadenza almeno semestrale, mediante versamento sul c/c bancario intestato alla Cassa Nazionale di Previdenza, utilizzando il sistema RID. In alternativa all'ipotesi sopra prevista, il socio stesso o i delegati alla riscossione presso gli uffici possono versare le somme dovute entro il 10° giorno del mese cui le quote si riferiscono, sul conto corrente postale n° 438002 intestato alla Cassa medesima. I detti delegati invieranno contestualmente alla Cassa Nazionale di Previdenza l'elenco relativo ai soci cui è stata effettuata la trattenuta della quota mensile.
	3.	E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare forme diverse di versamento delle quote associative.
	4.	I premi assicurativi relativi ad eventuali contratti in materia sanitaria saranno corrisposti dai soci interessati, tramite la Cassa, nei termini e per gli importi previsti nei contratti stessi.
6	1.	Una parte delle somme disponibili, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, sarà destinata ad eccezionale assistenza mutualistica ai soci, privilegiando le sovvenzioni per ricoveri ospedalieri, nonché a provvidenze varie in favore dei soci stessi.
7	1.	La qualità di socio si perde: a) per collocamento a riposo; b) per dispensa dal servizio; c) per dimissioni volontarie dall'impiego; d) per decadenza dall'impiego; e) per destituzione dall'impiego; f) per licenziamento dall'impiego; g) per volontario recesso; h) per morosità
	2.	La qualità di socio non viene meno in caso di esonero dal servizio ai sensi dell'art. 72, commi da 1 a 6 del Decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133
	3.	Al socio che passa ad altra Amministrazione, diversa da quella di appartenenza, è data facoltà, a domanda, di continuare a versare la quota associativa.

	4.	Qualora non intenda avvalersi di detta facoltà, il socio, entro SEI MESI dalla data del decreto di nomina presso l'altra Amministrazione, può fare domanda intesa a conseguire, per il periodo fino al 30-04-1990, il solo rimborso delle quote associative versate con le seguenti detrazioni: <ul style="list-style-type: none"> - di 6/10 dopo un periodo di appartenenza alla Cassa sino a 5 anni; - di 5/10 dopo un periodo di appartenenza alla Cassa sino a 10 anni; - di 4/10 dopo un periodo di appartenenza alla Cassa sino a 20 anni; - di 3/10 dopo un periodo di appartenenza alla Cassa di oltre 20 anni.
	5.	Per il periodo successivo al 30/4/1990 il socio che passa ad altra Amministrazione e che non si avvale della facoltà di cui al comma 3. avrà diritto soltanto a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 10.
8	1.	Il socio che per DODICI MESI non provvede al pagamento delle quote dovute DECADE automaticamente dalla qualità di SOCIO.
	2.	Su documentata istanza del socio, i termini di decadenza previsti dal comma precedente rimangono interrotti durante il periodo di sospensione degli assegni per assenza prolungata per motivi di salute o per sospensione cautelare. I termini di decadenza sono altresì interrotti in ipotesi di gravi e documentate esigenze di natura diversa, ritenute tali ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione. In tale ultima fattispecie, la durata del periodo di sospensione non potrà eccedere il termine di due annualità fermo restando che la Cassa anticiperà le quote assicurative, ove dovute . In caso di anticipazione di somme, da parte della Cassa, il socio che ne ha fruito dovrà corrispondere le quote arretrate dovute entro SEI MESI dalla riammissione in servizio ovvero dalla scadenza del termine come avanti accordato dal Consiglio di Amministrazione, pena la definitiva ed insanabile decadenza.
	3.	Fuori dai casi sopra previsti, il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può reintegrare il socio moroso purché l'interessato faccia pervenire alla Cassa, nel termine dei SEI MESI dal compimento della decadenza, una motivata domanda obbligandosi a corrispondere, entro 30 giorni dalla riammissione e pena la definitiva decadenza, le quote arretrate nella misura stabilita dallo Statuto vigente, maggiorate del dieci per cento.
9	1.	Fermo restando che è in facoltà della Cassa di trasferire a terzi, mediante la stipula di idonea convenzione, il rischio derivante dal presente articolo, le sovvenzioni di cui all'art. 2 sono determinate come segue: <ul style="list-style-type: none"> a) oltre la prestazione assicurativa, se e in quanto dovuta, € 3.000,00 più € 150,00 per ogni figlio fiscalmente a carico, in caso di decesso del socio non avente diritto al trattamento di pensione. Tali somme sono da corrispondere solamente al coniuge superstite ed ai figli. Per le sovvenzioni da erogarsi vanno osservate le norme sulla comunione dei beni prevista dal diritto di famiglia. In mancanza dei suddetti aventi diritto, il trattamento di sovvenzione resterà quello contemplato nella successiva lettera b); b) € 1.500,00 in caso di decesso del socio avente diritto al trattamento di pensione, salvo il più favorevole trattamento per il collocamento a riposo di cui alla lettera c); c) in caso di collocamento a riposo del socio, la sovvenzione è determinata sulla base di € 500,00 per ciascun anno di iscrizione alla Cassa e comunque fino all'1/5/1990, data di stipulazione del contratto assicurativo; Agli effetti della liquidazione, l'ultimo anno viene ridotto a mesi 6 e giorni 1; d) a coloro i quali hanno perduto, nel periodo dal 1° dicembre 2007 al 7 dicembre 2009, la qualità di socio, per i motivi elencati nell'art. 7 comma 1 lettere a) b) c)

		<p>d) e) f) e salvo quanto previsto all'art. 11 punto 2), sarà elargito, in aggiunta alla sovvenzione già loro spettante secondo il disposto del previgente articolo 9) lettera c), un importo da determinarsi nell'ambito della complessiva somma di € 200.000,00 (duecentomila/00), globalmente destinata, a tal fine, ai suddetti ex soci e da ripartirsi tra i medesimi con riferimento agli anni di iscrizione alla Cassa di ciascun beneficiario di detta elargizione, calcolati fino al 30 aprile 1990.</p> <p>e) È data facoltà, a tutti coloro che hanno diritto al trattamento previsto dal precedente punto c) e al successivo art. 10 comma 1., di optare per il diverso trattamento stabilito dal secondo capoverso del comma 2. dell'art. 10.</p>
10	1.	<p>Ferme restando le sovvenzioni di cui all'art. 9, nei casi ivi contemplati alle lettere a), b) e c), al socio o alle persone indicate nel successivo art. 14, è corrisposta - per il periodo di iscrizione alla Cassa antecedente alla stipula del contratto di assicurazione - una quota integrativa, pari all'importo delle quote associative complessivamente versate dalla data di iscrizione e fino alla data del 30 aprile 1990.</p>
	2.	<p>Per il periodo successivo alla stipula del contratto di assicurazione, il socio avrà invece diritto a riscuotere esclusivamente l'importo, così come dovuto, delle prestazioni assicurative le quali avranno decorrenza dal 1° maggio successivo alla data di iscrizione alla Cassa.</p> <p>Ai soci iscritti dal 1 maggio 1990 al 30 aprile 2015, e che siano ancora legati dal vincolo associativo alla data di entrata in vigore del presente Statuto, è riconosciuta, a titolo di restituzione di quote associative, la somma di € 100,00 per ogni anno di iscrizione alla Cassa, e ciò fino alla concorrenza di € 2.500,00. Ai fini del calcolo relativo all'ultimo anno, si fa riferimento a quanto previsto nell'articolo 9 comma 1 lettera c) ultimo periodo.</p>
	3.	<p>Relativamente agli iscritti dal 1 maggio 1990, nel caso in cui l'importo delle prestazioni assicurative dovesse risultare inferiore al 100% delle somme complessivamente versate all'assicurazione per conto del socio, la Cassa provvederà ad integrare fino a detto limite tale importo.</p> <p>Sono esclusi dal beneficio di cui trattasi i soci morosi e quelli che recedono volontariamente dalla Cassa.</p>
11	1.	<p>Nel caso di perdita della qualità di socio:</p> <p>a) per dispensa dal servizio;</p> <p>b) per dimissioni volontarie dall'impiego;</p> <p>c) per decadenza dall'impiego;</p> <p>d) per destituzione dall'impiego;</p> <p>e) per licenziamento dall'impiego,</p> <p>sono liquidate le seguenti sovvenzioni:</p> <p>1) se il socio ha diritto al trattamento di pensione, quella prevista dalla lettera c) dell'art. 9 nonché la quota integrativa e la prestazione assicurativa previste dall'art. 10, se e in quanto dovute;</p> <p>2) se il socio non ha diritto al trattamento di pensione compete esclusivamente il rimborso delle quote associative versate con le detrazioni previste dall'art. 7, quarto comma.</p>
	2.	<p>A chi perde la qualità di socio per volontario recesso viene liquidato esclusivamente quanto previsto dall'art. 10, con una decurtazione del 30% dell'importo che risulterebbe altrimenti dovuto.</p>
	3.	<p>Chi perde la qualità di socio per morosità non ha diritto ad alcuna indennità,</p>

		sovvenzione, quota integrativa o prestazione assicurativa, né all'importo delle prestazioni assicurative maturate, che rimangono acquisite alla Cassa.
12	1.	Fermo restando che è in facoltà della Cassa di trasferire a terzi, mediante la stipula di idonea convenzione, il rischio derivante dal presente articolo, in caso di morte del coniuge o dei figli, al socio che sia iscritto alla Cassa da oltre un anno, e che sia in regola con tutti i versamenti, viene liquidata una sovvenzione di € 1.000,00.
	2.	In caso di nascita e/o di adozione di figli (con esclusione di quelle a distanza), al socio che sia iscritto alla Cassa da oltre un anno ed in regola con tutti i versamenti, viene liquidata una sovvenzione di € 500,00 , per ogni figlio.
13	1.	Le domande relative a tutte le sovvenzioni devono essere prodotte e documentate entro un anno - ridotto a SEI MESI in caso di volontario recesso - dall'avverarsi dell'evento per il quale sono richieste.
	2.	Dopo detto termine il diritto alla sovvenzione rimane estinto per intervenuta decadenza.
	3.	È fatta eccezione per l'ipotesi di decesso del socio, nel qual caso si applicano i termini di prescrizione ordinaria. Gli stessi termini si applicano se l'evento si verifica entro un anno dal collocamento a riposo.
14	1.	Le sovvenzioni, la quota integrativa e/o la prestazione assicurativa da corrispondere secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 sono erogate, in caso di decesso del socio, tenuto conto della quota eventualmente spettante al coniuge in forza delle norme che disciplinano la comunione legale dei beni fra coniugi, a favore dei soggetti appresso indicati, in via graduata, a norma degli artt. 1411 e seguenti del Codice Civile: a) al coniuge; b) ai figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali; c) ai genitori; d) ai fratelli e sorelle
	2.	Il coniuge del socio divorziato e il coniuge contro cui esiste separazione personale giudiziale passata in giudicato addebitabile a lui o ad entrambi i coniugi, non ha diritto ad alcuna sovvenzione.
	3.	Il socio ha facoltà di revocare o modificare la stipulazione in favore delle persone sopra indicate con atto ricevuto da notaio, ovvero con dichiarazione vistata dal capo ufficio ai fini dell'autenticità della firma. Detta dichiarazione, a cura del socio, deve essere depositata in busta chiusa con sigilli a ceralacca presso la segreteria della Cassa di Previdenza che la prenderà in custodia e ne annoterà la ricezione in apposito registro.
	4.	La revoca può anche essere fatta con disposizione testamentaria da esibire dagli aventi diritto alla Cassa.
	5.	Nel caso che l'eventuale testamento venga presentato alla Cassa dopo due mesi dall'apertura della successione, il pagamento della sovvenzione effettuato nel frattempo alle persone sopra elencate sarà considerato liberatorio per la Cassa stessa e le eventuali ragioni dovranno essere fatte valere dall'erede testamentario nei confronti di colui che ha ricevuto il pagamento.
	6.	Nel caso in cui non vi siano aventi diritto come sopra indicati ed il socio non abbia disposto per testamento della somma dovuta, la stessa verrà incamerata dalla Cassa, salvo, in quest'ultimo caso, l'esercizio del diritto di rappresentazione.

15	1.	Nel caso di decesso del socio le somme dovute dalla Cassa saranno consegnate agli aventi causa dello stesso solo dietro presentazione di documentazione idonea a comprovare il loro diritto alla riscossione.
16	1.	Gli importi da destinare per prestiti ai soci sono annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sulla scorta delle somme disponibili e i singoli prestiti non possono superare € 5.000,00. In tale occasione il Consiglio di Amministrazione stabilisce altresì i criteri e le modalità nonché le forme di garanzia da adottare al momento della concessione dei prestiti.
	2.	Le richieste di prestiti in misura superiore ai suindicati limiti potranno essere prese in considerazione in relazione alle sovvenzioni già maturate a favore del richiedente.
17	1.	Il prestito di somme viene concesso su istanza del socio diretta al Consiglio di Amministrazione.
	2.	La predetta istanza deve essere trasmessa al Consigliere Delegato della Cassa il quale, ove sussistano le condizioni previste dallo Statuto, concede il prestito richiesto, sottoponendo poi il provvedimento di concessione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.
	3.	Non possono essere concessi prestiti al socio che non sia in regola con il pagamento delle quote associative.
18	1.	I prestiti sono concessi ai soci fino alla concorrenza dell'ammontare della somma annualmente destinata per siffatta forma di assistenza, senza l'applicazione di interessi e con spese a carico del richiedente.
19	1.	La restituzione delle somme concesse in prestito deve avvenire entro il termine massimo di quattro anni dall'erogazione ovvero, se inferiore, entro la data della perdita della qualità di socio.
	2.	Tutte le spese connesse al prestito ed alla sua restituzione resteranno totalmente a carico del richiedente.
	3.	In ogni caso, competente territorialmente a conoscere di ogni questione nascente dalla concessione e dalla restituzione delle somme date a prestito, sarà il Foro di Roma, come da specifica clausola che dovrà figurare nella relativa scrittura.
20	1.	Il socio non può contrarre più di un prestito contemporaneamente, ne può richiederne un altro, se quello in precedenza contratto non sia stato interamente saldato.
21	1.	Dagli importi delle sovvenzioni previste dagli artt. 9 e 10, nonché da quelli relativi alle prestazioni assicurative, sono detratte le somme dovute dal socio a qualsiasi titolo alla data dell'evento.
22	1.	Della somma ricevuta in prestito il socio rilascerà quietanza alla Cassa di Previdenza e si obbligherà per iscritto a versare le singole rate del prestito contratto, fino alla completa estinzione del proprio debito.
	2.	L'importo delle rate dovrà essere versato con le modalità e nei termini previsti dalla

		delibera di concessione.
	3.	Il mancato versamento alle date previste, anche di una sola rata, comporterà la decadenza dal termine ed il socio sarà obbligato all'immediata restituzione dell'intero importo ancora dovuto, oltre agli interessi legali decorrenti dalle scadenze delle singole rate.
23	1.	Le somme introitate, a qualsiasi titolo, dalla Cassa in relazione ai prestiti erogati saranno reimpiegate nella concessione di ulteriori prestiti ai soci.
24	1.	Il fondo sociale è costituito: <ul style="list-style-type: none"> a) dalle quote mensili di associazione; b) da donazioni, oblazioni varie da parte dei soci e di estranei; c) dai canoni di locazione degli immobili; d) dal ricavato delle somme depositate; e) dagli interessi sui prestiti concessi, ove gli stessi vengano ad essere applicati; f) da contributi o proventi di qualsiasi specie, ivi compresi quelli derivanti da eventuali alienazioni di immobili di proprietà.
	2.	Al fondo di riserva inalienabile sono destinati non meno di 2/10 delle quote mensili di associazione.
25	1.	Le somme costituenti il patrimonio della Cassa, introitate per le causali previste dal precedente art. 24, potranno essere investite, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, per la parte di esse non avente altra specifica destinazione statutaria, e salvo quanto stabilito all'art. 2 comma 5, in titoli di Stato, obbligazioni e depositi bancari, nonché in quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.
	2.	I predetti titoli saranno dati in deposito ad amministrare presso un istituto di Credito di Diritto Pubblico o di interesse nazionale ed i prelevamenti saranno eseguiti dal Consigliere Delegato e dal Cassiere, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la quale verrà comunicata in copia all'istituto depositario. È in facoltà del Consiglio di Amministrazione di procedere, all'occorrenza, allo smobilizzo di detti titoli.
	3.	Le somme occorrenti per le normali necessità della Cassa vengono depositate su di uno o più conti di corrispondenza, in relazione all'ammontare delle presumibili erogazioni da effettuarsi per fini statutarie, ed i prelevamenti sono eseguiti dal Consigliere Delegato e dal Cassiere.
26	1.	Il Bilancio della Cassa è annuale e si chiude il 31 dicembre. Esso viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione e depositato entro il 30 GIUGNO successivo presso la Segreteria della Cassa, insieme con la relazione del Consiglio medesimo e del Collegio dei Revisori.
	2.	Il Bilancio, in forma sintetica, verrà pubblicato sul sito della Cassa nei 5 giorni dal deposito . I soci che ne abbiano interesse, possono prenderne integrale visione presso la Segreteria della Cassa medesima.
	3.	Qualora entro il 30 LUGLIO susseguente non pervengano osservazioni, il bilancio si intende approvato.
27	1.	Gli organi della Cassa sono:

		<p>1) Assemblea Generale dei Soci; 2) Consiglio di Amministrazione; 3) Collegio dei Revisori; 4) Collegio degli Arbitri.</p>
28	1.	L'Assemblea Generale dei Soci è costituita da un numero di delegati determinato in ragione di uno per ogni trenta iscritti con un minimo di un delegato per ogni Regione nonché da un ulteriore numero di delegati determinato sulla base dei resti, in numero non inferiore alla metà più uno.
	2.	I delegati di cui al precedente comma vengono eletti nella Assemblea Regionale dei soci, con votazione a scrutinio palese. La votazione avverrà a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno il 20% degli elettori presenti e/o rappresentati per delega.
	3.	In caso di parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa. Nel caso di ulteriore parità risulta eletto il più anziano di età.
	4.	I partecipanti all'Assemblea Regionale non possono avere più di VENTICINQUE DELEGHE.
29	1.	Il socio che, a proprie spese, intende partecipare personalmente all'Assemblea Generale, deve dichiarare tale sua decisione al momento dell'apertura dell'Assemblea Regionale.
	2.	Di tale dichiarazione deve essere fatta espressa menzione nel verbale di Assemblea.
	3.	Il partecipante a titolo personale esprime nell'Assemblea Generale l'elettorato attivo, con il proprio voto, e passivo.
	4.	Il totale dei voti corrispondente al numero degli iscritti della Regione, detratti quelli di cui ai precedenti commi del presente art. 29, è attribuito ai delegati eletti nell'Assemblea Regionale.
	5.	Di ogni Assemblea viene redatto un verbale che sarà conservato presso la sede della Cassa.
	6.	Partecipano altresì, con diritto all'elettorato passivo, all'Assemblea Generale i componenti uscenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Collegio degli Arbitri, ove soci e non delegati.
30	1.	L'Assemblea Generale dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, e comunque non oltre il triennio per le nuove elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio degli Arbitri.
	2.	In caso di inerzia da parte del Consiglio di Amministrazione, alla convocazione provvederà il Collegio dei Revisori.
	3.	L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria in qualunque momento, qualora almeno 1/3 dei soci ne faccia richiesta.
31	1.	L'Amministrazione della Cassa è affidata al Consiglio di Amministrazione e la vigilanza della gestione è affidata al Collegio dei Revisori.

	2.	Tutte le cariche sociali, a qualunque titolo rivestite, ivi comprese quelle affidate al Collegio dei Revisori e al Collegio Arbitrale, sono totalmente gratuite.
32	1.	Il Consiglio di Amministrazione è costituito da nove rappresentanti dei soci in servizio che abbiano maturato almeno un anno di iscrizione alla Cassa ovvero che, già in quiescenza, abbiano ricoperto l'incarico di Consigliere di Amministrazione della stessa e risultino far parte, per tutta la durata dell'incarico e pena la decadenza dallo stesso, della Sezione Anziani di cui all'art. 45 comma 8 del presente Statuto.
	2.	E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione di cooptare, tra i suoi membri ed in aggiunta agli stessi, uno o più componenti della Sezione Anziani della Cassa con le medesime attribuzioni spettanti agli altri Consiglieri.
	3.	Il Consiglio di Amministrazione viene eletto fra i soci della Cassa, in servizio e/o in quiescenza, che abbiano i requisiti di cui al precedente punto 1., mediante votazione in sede di Assemblea Generale. In tale occasione l'Assemblea nomina altresì nove supplenti, i quali subentreranno ai Consiglieri cessati o decaduti, nell'ordine determinato dalla maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa.
	4.	Il Presidente della Cassa viene nominato nella prima seduta dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi membri. È in facoltà del Consiglio di nominare il Presidente anche tra persone estranee al Consiglio stesso purché appartenenti o appartenute alle attuali Agenzie Fiscali e/o Dipartimento delle Finanze ovvero, in precedenza, all'Amministrazione Finanziaria.
	5.	Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione dal quale è stato nominato.
	6.	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Vice Presidente (che assume anche la carica di Consigliere Delegato), il Segretario ed il Cassiere.
	7.	Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica.
33	1.	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.
	2.	Esso è chiamato a provvedere a quanto è necessario per il migliore andamento della Cassa e per il suo perfetto funzionamento, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
	3.	In particolare: a) esprime parere insindacabile in ordine all'accoglimento o meno delle domande di iscrizione alla Cassa; b) delibera l'acquisto e l'alienazione di beni, rispettando i criteri stabiliti dal precedente art. 25 primo comma; l'accettazione di donazioni, oblazioni e contributi straordinari; la prestazione di garanzie; la stipulazione di mutui; l'accensione e la cancellazione di ipoteca a garanzia di mutui; il rilascio di quietanze; c) stabilisce i criteri per l'assegnazione di borse di studio in favore di figli dei soci ed adotta le conseguenti deliberazioni; d) delibera la concessione delle sovvenzioni e dei prestiti ai soci da erogarsi a norma del presente Statuto e ratifica le sovvenzioni disposte di urgenza o concesse in misura fissa (come dallo Statuto medesimo) dal Consigliere

		<p>Delegato ai sensi del successivo art. 36;</p> <p>e) delibera, nell'ambito degli scopi della Cassa, la stipulazione dei contratti e delle convenzioni di cui al precedente art. 2, dispone in merito alle provvidenze di cui all'art. 2 medesimo;</p> <p>f) detta le norme amministrative e contabili per la tenuta della Cassa e ne vigila l'osservanza;</p> <p>g) forma il bilancio e l'inventario dei beni mobili ed immobili;</p> <p>h) può avvalersi dell'opera di consulenti, di esperti e di professionisti in genere e può assumere collaboratori e/o personale dipendente nel rispetto della legislazione vigente;</p> <p>i) regola l'azione di tutela e di propaganda della Cassa;</p> <p>j) provvede a quanto altro ad esso delegato dallo Statuto e delibera sulle proposte speciali dei suoi membri.</p>
	4.	Per gli atti di straordinaria amministrazione di cui al terzo comma punto b) del presente articolo, la rappresentanza della Cassa spetta congiuntamente al Presidente ed al Consigliere Delegato.
34	1.	Il Consiglio di Amministrazione è convocato in seduta ordinaria almeno una volta l'anno dal Presidente per iniziativa propria nonché ogni altra volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.
	2.	Può essere altresì convocato, in seduta straordinaria, a richiesta di almeno tre consiglieri o di un revisore, quando ricorrano particolari motivi di urgenza con l'indicazione dell'ordine del giorno.
	3.	Il Consiglio decide a maggioranza assoluta con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri, oltre il Presidente o il Vice Presidente.
	4.	In caso di parità di voti, il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente, vale doppio.
35	1.	Il Presidente ha la rappresentanza della Cassa, presiede il Consiglio di Amministrazione, provvede a quanto altro è disposto dal presente Statuto. Nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.
	2.	L'Assemblea Generale dei Soci elegge dei Presidenti Onorari della Cassa tra coloro che abbiano esercitato incarichi istituzionali all'interno della stessa per un periodo non inferiore a quindici anni e che si siano particolarmente distinti per l'opera svolta in favore del sodalizio.
	3.	I Presidenti Onorari rappresentano la continuità della Cassa e garantiscono la preservazione del patrimonio ideale e culturale della stessa nonché il rispetto dei principi di solidarietà cui essa si informa.
	4.	I Presidenti Onorari possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
36	1.	Il Consigliere Delegato vigila sull'andamento amministrativo e contabile e sulla tenuta dei libri prescritti; provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Concede i prestiti con le modalità di cui all'art. 17; nei casi di urgenza, oppure quando si tratti di sovvenzioni in misura fissa previste dallo Statuto, dispone direttamente le erogazioni stesse che sottopone al Consiglio, per la ratifica, nella seduta successiva.

	2.	Il Consigliere Delegato firma gli ordini di pagamento per tutte le sovvenzioni e i prestiti, esegue i prelevamenti dal conto di corrispondenza e stipula i contratti di locazione degli immobili di proprietà della Cassa, in alternativa con il Presidente e disgiuntamente dallo stesso. Adempie inoltre a quanto delegatogli dallo Statuto, dal Presidente e dal Consiglio e svolge ogni utile azione per la tutela, la propaganda e lo sviluppo della Cassa.
37	1.	Il Cassiere ha il maneggio del denaro messo a sua disposizione e ne risponde direttamente e personalmente. Provvede altresì alla materiale erogazione delle somme dietro ordine scritto del Consigliere Delegato.
	2.	Tiene il libro di cassa, conserva i documenti giustificativi delle entrate e delle uscite e funziona da economo della Cassa.
38	1.	Il Segretario tiene il libro delle deliberazioni del Consiglio e ne cura l'esecuzione, provvede a quanto gli viene espressamente delegato dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dal Consigliere Delegato.
	2.	Tiene inoltre i libri di amministrazione dei soci, tutti gli altri libri sociali e tutte le scritture contabili necessarie per l'amministrazione dei fondi da erogare in prestito ai soci.
	3.	Provvede al disbrigo della corrispondenza, predispone con il Cassiere la formazione del bilancio, riferisce sugli inconvenienti amministrativi e provvede a quanto altro gli viene delegato dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dal Consigliere Delegato.
	4.	Il Segretario può avvalersi, nell'ambito delle sue attribuzioni, dell'opera del personale dipendente della Cassa.
39	1.	Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da tre supplenti, eletti dai soci della Cassa, mediante votazione, insieme al Consiglio di Amministrazione.
	2.	I Revisori rivedono i conti, sorvegliano la consistenza della Cassa ed il maneggio delle somme, controllano la tenuta dei libri amministrativi e contabili e la regolarità dei documenti giustificativi, stendendo alla fine di ogni verifica il relativo verbale.
	3.	Tale revisione deve avvenire almeno una volta a trimestre nonchè in occasione della formazione del bilancio.
	4.	Il Presidente partecipa al Consiglio di Amministrazione e, in caso di impedimento, delega un altro Revisore. Compila la relazione che dovrà accompagnare il bilancio.
	5.	I Revisori non hanno voto deliberativo.
40	1.	Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra l'Amministrazione della Cassa e i suoi soci, ad eccezione di quelle riguardanti i prestiti, che rimangono soggette alle ordinarie regole di competenza dettate dal vigente Codice di Procedura Civile, salvo quanto previsto, in materia di competenza territoriale, dal precedente art. 19 comma 3, sono sottoposte al giudizio di un Collegio di Arbitri, composto da un Presidente e da due membri.
	2.	Essi funzionano da amichevoli compositori e sono nominati, mediante votazione, dall'Assemblea Generale dei soci, contestualmente alla nomina del Consiglio di

		Amministrazione.
	3.	La Presidenza del Collegio spetta al maggior suffragato e, a parità di suffragi, al più anziano di età.
	4.	I membri del Collegio, come pure i supplenti, possono essere scelti anche tra persone non associate alla Cassa.
	5.	Il Collegio Arbitrale ha pieni poteri di indagine e di controllo; le sue pronunce sono impegnative per tutte le parti, secondo i principi dell'arbitrato libero o irrituale.
41	1	I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori sono responsabili del danno derivato alla Cassa da dolo e/o colpa grave.
42	1.	I membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Collegio degli Arbitri durano in carica tre anni, sono revocabili esclusivamente dall'Organo che li ha nominati e possono essere rieletti, in tutto od in parte, ad ogni scadenza.
43	1.	Le eventuali modificazioni dello Statuto possono essere fatte con deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci o per referendum, salvo quanto previsto nel successivo art. 44.
44	1.	Ogni specie di trasformazione, fusione, incorporazione della Cassa è deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci con il voto favorevole della maggioranza degli iscritti.
	2.	L'eventuale scioglimento della Cassa è deliberato dalla stessa Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 degli iscritti.
	3.	In caso di scioglimento, l'Assemblea procede alla nomina di due liquidatori e determina la destinazione dell'attivo netto patrimoniale – depurato, cioè, delle spettanze dovute per statuto ai soci e delle spese da sostenere – ad iniziative in linea con gli ideali della Cassa e, quindi, ispirate a criteri di mutualità e di solidarietà in favore delle categorie più bisognose di aiuto e di sostegno economico.
	4.	Nel caso che si rendesse necessaria per legge o si reputasse opportuna la trasformazione o l'adeguamento della Cassa, è demandato al Consiglio di Amministrazione di procedere a tutti gli adempimenti occorrenti, ivi compresi quelli di apportare al vigente Statuto le consequenziali modifiche e di procedere alla costituzione degli organi previsti nello Statuto così come modificato.
	5.	A tal fine si intendono espressamente delegati al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea tutti i poteri a quest'ultima spettanti, nessuno escluso, dando fin da ora per rato e valido l'operato del Consiglio medesimo.
	6.	E' tuttavia in facoltà del Consiglio di richiedere, qualora ricorrano giustificati motivi, l'intervento dell'Assemblea Generale.
45	1.	Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può provvedere altresì, ai fini del potenziamento e coordinamento delle attività istituzionali, con particolare riguardo all'azione di proselitismo degli iscritti, a nominare dei responsabili territoriali della Cassa, la cui competenza si estende su base regionale, provinciale e, eventualmente, per singoli Uffici o gruppi di Uffici.
	2.	I Responsabili Territoriali sono scelti, a seguito di auto candidatura e/o di

		segnalazione degli iscritti, tra gli appartenenti alla Cassa ovvero tra persone estranee alla stessa ma comunque in servizio presso le Agenzie Fiscali o il Dipartimento delle Finanze nonché tra i pensionati di detti Uffici e/o dell'Amministrazione Finanziaria.
	3.	Gli incarichi da svolgere e l'ambito territoriale di intervento sono attribuiti ai responsabili dal Consiglio di Amministrazione che si riserva periodicamente di valutare l'attività svolta dagli stessi sia in corso d'opera che a consuntivo e, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare, a suo insindacabile giudizio, l'incarico affidato.
	4.	Possono essere riconosciuti dei rimborsi per le spese sostenute dai responsabili territoriali secondo appositi criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, per un importo complessivo annuo non superiore, per la totalità dei rimborsi medesimi, ad € 5.000,00.
	5.	Sempre nell'ottica del potenziamento delle attività della Cassa e per una sua maggiore conoscibilità all'interno degli Uffici, il Consiglio di Amministrazione può assegnare responsabilità e incarichi specifici ad un Consigliere o ad un gruppo di Consiglieri, indicando gli obiettivi da raggiungere e valutando, di volta in volta, i risultati.
	6.	Ulteriori incarichi possono essere attribuiti dal Consiglio di Amministrazione anche a persone estranee alla Cassa nonché agli ex appartenenti alle Agenzie Fiscali e al Dipartimento delle Finanze ovvero all'Amministrazione Finanziaria.
	7.	Si applica, anche per lo svolgimento degli incarichi indicati nei commi 5 e 6, il comma 4 del presente articolo, fermo restando il tetto massimo di spesa nello stesso previsto.
	8.	I soci cessati dal servizio per collocamento a riposo o per dispensa dal servizio possono aderire alla Sezione "anziani della Cassa", istituita a decorrere dal 13 novembre 2006.
	9.	La quota annuale dovuta dagli stessi è pari a € 50,00.
	10.	I soci anziani hanno diritto ad usufruire dei servizi forniti dalla Cassa, con espressa esclusione di ogni diritto patrimoniale e, segnatamente, delle prestazioni previste in occasione della cessazione del rapporto associativo, di cui agli artt. 9 e 10, nonché del diritto di voto, fatte salve le sole prerogative spettanti a coloro che, tra i suddetti anziani, dovessero essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione.
46	1.	A tutti gli effetti legali, la Cassa ha sede in ROMA, Via Tuscolana n° 194.
	2.	Eventuali variazioni della sede potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
47	1.	Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.
48	1.	Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Generale dei Soci, svoltasi a Matera nei giorni 26, 27, 28 e 29 novembre 2015 , entra in vigore immediatamente.